

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,  
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
Direzione generale per la motorizzazione

Prot. n. 6977

Roma, 25 febbraio 2021

**OGGETTO: Nuove istruzioni in materia di rettifica degli errori di digitazione o di caricamento delle immagini o della firma sulla patente di guida.**

Con circolare prot. n. 25132 del 15 ottobre 2018 (1), la scrivente Direzione ha dettato istruzioni in merito alla rettifica degli errori di digitazione sulla patente di guida.

Successivamente, in data 14 giugno 2019, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 2019 il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2019, n. 54 (2), che modifica l'art. 331 (3) del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Reg. esecuzione CDS), in materia di dematerializzazione del certificato medico che attesta l'idoneità psicofisica dei conducenti, nelle procedure di richiesta di rilascio e di revisione delle patenti di guida.

In data 12 dicembre 2019, è stato altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto del Direttore Generale per la Motorizzazione 2 dicembre 2019 (4), recante "*Dematerializzazione del certificato medico attestante l'idoneità psicofisica dei conducenti di veicoli a motore*".

La modifica delle procedure che ne è conseguita ha coinvolto nel procedimento informatico - utile alle operazioni relative alla richiesta di rilascio, revisione e rinnovo delle patenti di guida -, soggetti nuovi ed ulteriori rispetto agli UMC, alle autoscuole ed agli Studi di Consulenza Automobilistica: in particolare si fa riferimento ai sanitari che, in sede di verifica dei requisiti di idoneità psicofisica, sono chiamati ad espletare le operazioni di cui alla circolare prot. n. 6942 del 27.2.2020 (5).

Si rende pertanto necessario aggiornare le istruzioni già impartite con la circolare prot. n. 25132 del 15 ottobre 2018 (1), al fine di considerare le predette novità operative.

Si dispone, pertanto, che nel caso di errori nelle operazioni di:

- digitazione nell'anagrafica dell'utente o di altri estremi della patente di guida (ad esempio di date di rilascio o di scadenza, apposizione di codici, etc.);
- caricamento della foto del titolare della patente;
- caricamento della firma;

le conseguenti rettifiche devono essere effettuate a mezzo di ristampa della patente stessa.

**Quanto all'imposta di bollo** - trattandosi di mera rettifica dei dati erroneamente digitati o caricati, che non richiede all'UMC l'adozione di alcun provvedimento amministrativo -, nulla deve essere corrisposto né per la richiesta di correzione né per la ristampa del documento.

**Quanto ai diritti previsti dalla legge n. 870/86** (6), occorre distinguere due diverse ipotesi:

- 1) se la digitazione o il caricamento inesatto derivano da un errore commesso dall'UMC, la rettifica deve essere effettuata senza oneri a carico dell'utente;
- 2) se la digitazione o il caricamento inesatto deriva da un errore materiale di altro soggetto, estraneo a questa Amministrazione ed alla stessa non legato da rapporto organico (ad es. autoscuola, studio di consulenza automobilistica, istante o soggetto dallo stesso delegato, uno qualunque dei soggetti di cui all'art. 119 CdS (7) o agli stessi legati da rapporto organico), l'emissione del documento corretto è subordinato al pagamento della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 870/1986 (6) (attualmente pari a euro 10,20), da versare sul c/c postale 9001.

Vale appena il caso di precisare che, nel secondo caso, questa Amministrazione resta assolutamente estranea al tema di "chi" deve provvedere al pagamento: questione che resta nell'ambito dei rapporti di ordine privatistico lasciati, pertanto, alla libera disponibilità delle parti utente e soggetto, estraneo a questa Amministrazione, che ha commesso l'errore che ha dato origine alla necessità di ristampare il documento corretto.

La circolare prot. n. 25132 del 15 ottobre 2018 (1) è sostituita dalla presente.

IL DIRETTORE GENERALE  
ing. Alessandro Calchetti

(1) Vedasi "banca dati ITER" pag. 096062 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 2018.10/11 o "la motorizzazione 2018" pag. 2018/442 o "la patente di guida" pag. 2018.10/1.

(2) Vedasi "banca dati ITER" pag. 097224 o "codice della strada" pag. 2019.03/15 o "la motorizzazione 2019" pag. 2019/309 o "la patente di guida" pag. 2019.03/1.

- (3) Vedasi "codice della strada" pag. REG.331 o "la patente di guida" pag. 1992.12/38.
- (4) Vedasi "banca dati ITER" pag. 099306 o "la motorizzazione 2019" pag. 2019/681 o "la patente di guida" pag. 2019.12/1.
- (5) Vedasi "banca dati ITER" pag. 100034 o "la motorizzazione 2020" pag. 2020/124 o "la patente di guida" pag. 2020.02/6.
- (6) Vedasi "banca dati ITER" pag. 007545 o "codice della strada" pag. 1986.12/01 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 1986.12/01 o "la motorizzazione 1986" pag. 86644 o "le revisioni dei veicoli" pag. 1986.12/01.
- (7) Vedasi "codice della strada" pag. CDS.119/1 o "la patente di guida" pag. 1992.04/16.

**sintesi** In caso di errori nelle operazioni di:

- digitazione nell'anagrafica dell'utente o di altri estremi della patente di guida (ad esempio di date di rilascio o di scadenza, apposizione di codici, etc.);
- caricamento della foto del titolare della patente;
- caricamento della firma;

le conseguenti rettifiche devono essere effettuate a mezzo di ristampa della patente stessa.